

Appendice

La transizione alla moneta unica: una sintesi dei passaggi istituzionali

CRISTIANA MAZIO

Nel processo di unione europea, il problema dell'unione monetaria è stato affrontato per la prima volta dal Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993 (definito come il "Trattato di Maastricht").

In realtà, il Trattato che all'origine aveva istituito il mercato comune europeo - firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958 (definito come il "Trattato di Roma") - non affrontava la questione dell'ordine monetario, anche se si occupava dell'unione economica attraverso il progetto del mercato unico. La stabilità monetaria non era un problema che si poneva nel 1957. Erano allora in vigore i cambi fissi decisi a Bretton Woods nel 1944, che costituivano un sistema mondiale imperniato sul dollaro statunitense nel quale si sarebbe inserito il mercato comune europeo. L'avvento dei cambi flessibili a partire dal 1973 mutò completamente il quadro di riferimento, rendendo difficile la realizzazione dello stesso mercato unico.

Le turbolenze valutarie degli anni Settanta e l'abbandono dei cambi fissi portarono poi la Comunità Economica Europea a creare un sistema di cambi semi-rigidi.

Un primo tentativo fu effettuato in seguito agli accordi smithsoniani di Washington del dicembre 1971, che fissavano una banda di oscillazione fra le varie monete e il dollaro (il cosiddetto "tunnel"). Poi, l'accordo di Basilea dell'aprile 1972 restrinse i margini di fluttuazione tra le valute europee, creando il cosiddetto "serpente nel tunnel". Esso venne presto modificato a seguito dell'uscita di alcuni paesi (Gran Bretagna, Irlanda e Italia). Nel marzo 1973, i paesi del "serpente" decisero di sganciarsi dal dollaro. Il "serpente" però sopravvisse fino al marzo 1979, anche se negli ultimi anni comprendeva solo le valute dell'area del marco.

Il *Sistema Monetario Europeo* (SME) è stato il secondo e più importante tentativo di stabilizzazione dei cambi. Entrato in funzione nel marzo 1979, è tutt'oggi in vigore. Esso doveva portare a una maggiore cooperazione tra le politiche monetarie nazionali e alla creazione di un'area di stabilità monetaria in Europa. Si tratta di un sistema simile al "serpente", ma con una maggiore collaborazione tra le banche centrali, l'introduzione di una valuta paniera (ecu), composta dalla somma di quantità fisse delle valute dei paesi partecipanti, e una griglia di parità bilaterali (ogni valuta può variare solo limitatamente rispetto a un tasso centrale nei confronti della valuta di ogni altro paese del sistema). Il sistema comprende inoltre un indice di divergenza delle valute nei confronti della loro parità con l'ecu che permette di individuare il paese deviante, ossia quello tenuto a prendere azioni correttive.

Sono previste facilitazioni di credito a brevissimo termine per gli interventi sul mercato dei cambi al limite della banda di oscillazione. Lo SME è dotato di altre due facilitazioni di credito: il "sostegno monetario a breve termine" concesso nel caso di difficoltà economiche temporanee del paese e il "concorso finanziario a medio termine", del quale beneficiano i paesi che hanno problemi attuali o previsti di lungo periodo. Quest'ultima facilitazione di credito è comunque vincolata all'adozione di misure di riequilibrio interno ed esterno stabilite dal Consiglio dell'Unione Europea.

Nel settembre 1987, l'accordo di Basilea-Nyborg modificò i meccanismi di coordinamento monetario e di finanziamento degli interventi al fine di ridurre l'entità e la frequenza dei riallineamenti. In particolare, le facilitazioni di credito a brevissimo termine furono estese agli interventi inframarginali, ossia quelli effettuati prima di raggiungere i limiti della banda di oscillazione, aumentando così la flessibilità del sistema.

Complessivamente il Sistema Monetario Europeo ha subito una serie di mutamenti e negli anni recenti è diventato molto meno vincolante.

Nei primi otto anni di vita, vi erano stati frequenti riallineamenti (undici in totale); a partire dal 1987, lo SME si è poi trasformato da sistema di cambi fissi ma aggiustabili in un vero e proprio sistema di cambi fissi.

Dal gennaio 1987, infatti, non vi era stata alcuna modifica delle parità, anche se l'insufficiente convergenza delle economie a volte lo avrebbe richiesto. I disallineamenti creati nei tassi di cambio "reali"

hanno provocato distorsioni nella competitività di prezzo dei vari paesi. Infine, nel settembre 1992 il sistema ha subito una profonda crisi, con l'uscita della sterlina inglese e della lira. Nell'agosto 1993 i margini di oscillazione sono stati ampliati al $\pm 15\%$ per tutte le valute, con l'eccezione del cambio bilaterale tra il marco e il fiorino olandese che ha mantenuto la vecchia banda di oscillazione $\pm 2,25\%$. Il Sistema Monetario Europeo era diventato troppo rigido per far fronte all'instabilità finanziaria creata dalla riunificazione della Germania. Inoltre, con la liberalizzazione dei movimenti di capitali si erano avute gravi tensioni a causa della difficoltà di conciliare un sistema di cambi fissi con la libertà di circolazione delle merci e dei servizi e con l'autonomia delle politiche monetarie a livello nazionale. In questo nuovo contesto, si è quindi rinnovata l'esigenza di dare vita a un'unione economica e monetaria.

Rispetto al Trattato di Roma, il *Trattato di Maastricht* ha apportato importanti modifiche volte, tra l'altro, a definire il percorso per giungere a una sola moneta, all'unificazione della politica monetaria e alla creazione di una banca centrale europea. L'Unione Economica e Monetaria (UEM) potrà così rafforzare il processo di integrazione europea e consolidare il Mercato Unico di beni, lavoro e capitali, istituito con l'Atto Unico Europeo del 1986 e poi in gran parte realizzato entro il 1993.

Il Trattato di Maastricht contiene indicazioni dettagliate sul punto di partenza del processo di unione economica e monetaria, con la determinazione di tassi di conversione fissi tra le valute dei paesi partecipanti, e sul punto di arrivo, ossia l'introduzione della moneta unica. Non è altrettanto esplicito sui tempi e sui modi della transizione, limitandosi a precisare che il periodo di transizione deve essere il più rapido possibile.

Nella recente riunione di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, il *Consiglio Europeo* ha presentato un quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica che specifica dettagliatamente il percorso da seguire, tenuto conto delle indicazioni del Trattato di Maastricht. Alcune questioni lasciate aperte anche in questa occasione (in particolare quelle relative ai tassi di conversione e alla coabitazione monetaria tra gli stati membri dell'Unione Europea aderenti all'area della moneta unica e gli stati membri non aderenti) saranno prese in considerazione, contemporaneamente alla revisione del Trattato di Maastricht che avrà luogo durante la *Conferenza Intergovernativa* dei capi di stato e di governo che inizierà nel marzo 1996.

* * *

Complessivamente, l'attuazione dell'UEM comporta tre fasi. La prima, già contemplata dal Trattato di Roma, non richiedeva modifiche. Il Trattato di Maastricht ha provveduto a definire i contenuti della seconda e terza fase.

La *prima fase*, iniziata nel luglio 1990 e conclusasi nel dicembre 1993, è stata caratterizzata dall'*abolizione delle barriere alla libera circolazione dei capitali* tra i paesi dell'Unione Europea.

Nella *seconda fase*, iniziata nel gennaio 1994, si è proceduto, tra l'altro, alla *creazione dell'Istituto Monetario Europeo* (IME) per coordinare le politiche economiche e monetarie e, in particolare, predisporre le condizioni affinché la Banca Centrale Europea (BCE) e il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) possano essere operativi sin dall'inizio della terza fase (vedi Protocollo sullo statuto dell'Istituto Monetario Europeo, annesso al Trattato di Maastricht). Ciò comporta per l'IME un importante lavoro preparatorio nel campo della politica monetaria e del cambio, delle statistiche, dei sistemi di pagamento e dell'emissione di banconote e monete europee.

In questa seconda fase i paesi dell'Unione Europea sono tenuti ad avviare il processo che porta all'*indipendenza delle banche centrali* dal potere politico. Prima dell'inizio della terza fase gli statuti delle banche centrali degli stati membri dovranno essere resi conformi allo statuto del SEBC, in particolare riguardo alle disposizioni relative all'indipendenza e all'obiettivo prioritario della stabilità dei prezzi. È vietato alla Comunità e ai governi di ricorrere al finanziamento monetario e, inoltre, i paesi membri non potranno registrare disavanzi pubblici eccessivi (vedi Trattato di Maastricht, articoli 108 e 104 C).

La *terza fase*, che inizierà al più tardi il 1° gennaio 1999 (articolo 109 J), prevede l'entrata in funzione della BCE e del SEBC e, quindi, il *passaggio irreversibile all'Unione Monetaria*. La politica monetaria verrà condotta dal SEBC, che comprenderà la BCE e le banche centrali nazionali dei paesi membri dell'UEM. La BCE dovrà decidere autonomamente, senza ricevere istruzioni dai governi nazionali o da altre istituzioni della Comunità (articolo 107). La politica monetaria dell'Unione avrà l'obiettivo principale di assicurare la stabilità dei prezzi e, subordinatamente, di sostenere le politiche economiche dell'Unione (articolo 105). Il SEBC avrà il compito di effettuare le operazioni sui cambi e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli

stati membri. La politica di cambio della moneta unica nei confronti delle valute esterne all'Unione Europea verrà decisa dal Consiglio dei Ministri in accordo con il SEBC (articolo 109). D'altra parte, il SEBC favorirà il regolare funzionamento del sistema di pagamento e concorrerà alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità nazionali riguardo alla vigilanza bancaria (articolo 105 e Protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE). È infine vietata la concessione di facilitazioni creditizie alla Comunità e ai governi da parte della BCE o delle banche centrali nazionali (articoli 104, 104 A, 104 B).

Il passaggio alla terza fase dell'UEM necessita il rispetto dei *criteri di convergenza* indicati dal Trattato di Maastricht per stabilire quali paesi abbiano i requisiti per far parte dell'Unione Monetaria. Non oltre il 1° luglio 1998, il Consiglio dell'Unione Europea sceglierà i paesi in grado di partecipare all'area della moneta unica, in base anche ai rapporti presentati dalla Commissione Europea e dall'IME (articolo 109 J). Tali rapporti dovranno valutare il conseguimento o meno di un elevato grado di convergenza sostenibile sulla base dei seguenti criteri contenuti nel Trattato (articoli 104 C, 109 J, Protocollo sui disavanzi pubblici eccessivi e Protocollo sulle procedure per i criteri di convergenza):

a) *elevata stabilità dei prezzi*. Questa risulterà da un tasso medio d'inflazione, che nel corso dell'anno precedente a quello di esame non superi di oltre 1,5 punti percentuali la media dei tre più bassi tassi di inflazione registrati dagli stati membri;

b) *sostenibilità della finanza pubblica*. Questa deriverà dall'ottenimento di un bilancio pubblico non caratterizzato da un eccessivo disavanzo. Il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo non deve superare il valore di riferimento del 3% del Pil, a meno che esso non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicini al valore di riferimento; oppure, il superamento del valore di riferimento sia solo temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento. Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento pari al 60% del Pil, a meno che esso non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini a questo valore con ritmo adeguato;

c) *stabilità dei cambi delle valute nazionali* entro i margini normali di fluttuazione previsti dal Sistema Monetario Europeo per almeno due anni, senza svalutazioni;

d) *convergenza dei tassi di interesse a lungo termine*. Il tasso di interesse a lungo termine di uno stato membro, osservato nella media dei dodici mesi precedenti l'esame, non deve aver superato di oltre 2 punti percentuali la media dei tassi di interesse dei tre stati membri che hanno registrato i migliori risultati in termini di inflazione.

I rapporti della Commissione Europea e dell'IME prenderanno in considerazione anche altri fattori (articolo 109 J), fra cui l'integrazione dei mercati, l'evoluzione dei saldi delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, lo sviluppo del costo del lavoro per unità di prodotto e altri indicatori di prezzo. I rapporti valuteranno anche se è stata raggiunta l'indipendenza delle banche centrali nazionali.

Inoltre, nel caso del Regno Unito e della Danimarca, l'adesione alla terza fase richiederà una nuova decisione che dovrà essere presa, a livello nazionale, prima della riunione del Consiglio dell'Unione Europea.

Al momento dell'avvio della terza fase, il Consiglio fisserà irrevocabilmente i tassi di conversione tra le valute degli stati partecipanti all'UEM e i tassi ai quali la moneta europea si sostituirà a quelle nazionali (articolo 109 L). L'ecu cesserà di essere un paniere di monete e diventerà una moneta a pieno diritto, senza che venga modificato il suo valore esterno (articolo 109 L).

Inizialmente alcuni stati membri dell'Unione Europea potrebbero non partecipare all'UEM. Il rapporto futuro tra questi e gli stati aderenti sarà definito prima del passaggio alla terza fase. Il Trattato prevede (articolo 109 K) che venga effettuato, almeno ogni due anni o a richiesta di uno stato membro non ancora partecipante, un esame della sua situazione economica e monetaria al fine di stabilire l'idoneità o meno a confluire nell'area della moneta europea.

Complessivamente, molte delle questioni lasciate aperte dal Trattato di Maastricht sono state definite dal recente *Consiglio Europeo di Madrid* (15 e 16 dicembre 1995). In questa sede è stato presentato un quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica, con misure precise da attuare entro tempi predeterminati. Questo quadro è stato deciso in accordo con la Commissione Europea e con l'IME, considerando anche il "Libro Verde sulle Modalità Pratiche per l'Introduzione della Moneta Unica", il documento pubblicato dalla Commissione europea a Bruxelles nel maggio 1995, e la relazione dell'IME sulla *Transizione alla Moneta Unica* pubblicata a Francoforte nel novembre 1995. Il quadro di riferimento è, secondo il Consiglio, compatibile con la relazione dell'IME.

Il Consiglio di Madrid ha confermato che la terza fase dell'UEM inizierà il 1° gennaio 1999, come previsto dal Trattato di Maastricht. La denominazione specifica della nuova moneta sarà "euro" ed essa sarà utilizzata al posto dell'espressione generica "ecu" usata nel Trattato per indicare la moneta unica.

Il quadro di riferimento della transizione alla moneta unica formulato dal Consiglio Europeo di Madrid (la sequenza cronologica è presentata nelle tabelle in allegato) comporta *tre periodi* di attuazione. Il *primo periodo*, cosiddetto *interinale*, avrà la durata massima di un anno e terminerà il 1° gennaio 1999 con il passaggio alla terza fase dell'UEM. In questo primo periodo dovranno essere completati i lavori preparatori. Il periodo comincerà con la selezione dei paesi partecipanti all'UEM, decisione che sarà presa il più presto possibile nel 1998 (probabilmente in febbraio o marzo) sulla base dei dati effettivi riguardanti i criteri di convergenza relativi all'anno di riferimento 1997. Alla decisione sulla scelta dei paesi seguirà la costituzione della BCE che dovrà essere operativa il 1° gennaio 1999. Contemporaneamente alla selezione dei paesi verrà fissata la data di introduzione delle banconote e monete in euro.

Il *secondo periodo* parte dal 1° gennaio 1999 con l'inizio della terza fase dell'UEM. Esso comincia con la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete dei paesi partecipanti e nei confronti dell'euro. Il Consiglio precisa che, a partire da tale data, la politica monetaria e la politica dei tassi di cambio saranno attuate in euro, si promuoverà l'utilizzazione dell'euro sui mercati valutari e gli stati partecipanti emetteranno in euro i nuovi titoli del debito negoziabile. Gli operatori economici privati saranno liberi di utilizzare l'euro. Di fatto si realizzerà così sin dal principio la formazione di una "massa critica" di attività in euro, mentre l'introduzione della moneta unica in tutti i settori economici avverrà poi in modo graduale.

Inoltre, l'infrastruttura dei sistemi di pagamento dovrà essere in grado di garantire il buon funzionamento di un mercato monetario in euro. Le banche centrali nazionali potrebbero accordare agevolazioni di conversione tra la valuta nazionale e l'euro agli istituti finanziari che non fossero stati in grado di predisporre strutture adeguate.

Il *terzo periodo* che inizierà al più tardi il 1° gennaio 2002, con l'introduzione della moneta fiduciaria in euro, completerà la transizione verso la moneta unica. Inizierà la circolazione parallela delle banconote e monete in euro con quelle nazionali. Al più tardi sei mesi dopo (1° luglio 2002), le monete nazionali cesseranno di avere corso

legale e saranno completamente sostituite dall'euro in tutti gli stati partecipanti. Questi dovranno cercare di ridurre al minimo il periodo di doppia circolazione. L'uso dell'euro per le operazioni del settore pubblico sarà generalizzato solo quando saranno pienamente introdotte le banconote e le monete in euro. Al più tardi il 1° luglio 2002 il debito pubblico denominato nelle monete nazionali sarà rimborsabile solo in euro.

Il Consiglio Europeo di Madrid precisa inoltre che un regolamento del Consiglio entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 e costituirà il quadro giuridico per l'utilizzazione dell'euro. A partire da tale data, l'euro sarà una valuta a pieno diritto e il paniere ufficiale dell'ecu cesserà di esistere. Tale regolamento stabilirà un'equivalenza legalmente obbligatoria tra l'euro e le unità monetarie nazionali e tra l'euro e l'ecu. La sostituzione delle monete nazionali con l'euro non modificherà la continuità legale dei contratti. Nel caso di contratti espressi con riferimento al paniere ufficiale dell'ecu della Comunità europea, la sostituzione con l'euro avverrà alla pari (tasso di cambio 1 a 1), come indicato dal Trattato di Maastricht. Il regolamento garantirà che, nel periodo precedente il termine stabilito per il completamento dell'introduzione dell'euro, gli operatori economici privati abbiano la facoltà di utilizzare l'euro, senza però averne l'obbligo. Le banconote nazionali continueranno ad avere corso legale nei rispettivi territori nazionali fino alla completa introduzione della moneta unica (al più tardi il 1° luglio 2002).

* * *

Tra le questioni che non sono state prese direttamente in considerazione dal Consiglio Europeo di Madrid figurano il sistema di fissazione dei tassi di conversione, la definizione dell'ecu (ecu teorico o ecu di mercato) che sarà utilizzata per il tasso di cambio 1 a 1 con l'euro e la questione dell'interpretazione del Trattato circa la stabilità del cambio. Vi sono inoltre il problema della coabitazione monetaria tra i paesi che aderiscono all'UEM e i paesi con deroga, e la questione delle modalità per garantire la disciplina di bilancio anche dopo il passaggio alla terza fase.

Relativamente alla questione di una convergenza economica sostenibile, la Commissione Europea presenterà uno studio sulle modalità per garantire la disciplina di bilancio e il coordinamento nell'unione monetaria. Per quel che riguarda la relazione tra gli stati aderenti all'area dell'euro e gli stati membri non aderenti, il Consiglio europeo ha chiesto che il Consiglio dei Ministri economici e finanziari (Ecofin) esamini, in collaborazione con la Commissione e con l'IME, l'insieme delle questioni derivanti dalla coabitazione monetaria e in particolar modo quelle relative ai problemi connessi con la stabilità monetaria.

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA *

Titolo VI - Politica economica e monetaria

Capo 1 - Politica economica

- Art. 102 A - Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A.

- Art. 103 - 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 A.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi

* Estratto dalla seconda parte del Trattato, relativa alla politica economica e monetaria.

di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Il Presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il Presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

- Art. 103 A - 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano provocate da calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

- Art. 104 - 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle Banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "Banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle Banche centrali, devono ricevere, dalle Banche centrali nazionali e dalla BCE, lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

- Art. 104 A - 1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

- Art. 104 B - 1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico, o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 104 e al presente articolo.

- Art. 104 C - 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il Comitato previsto dall'articolo 109 C formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare, o a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

- infliggere ammende di entità adeguata. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2 ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Capo 2 - Politica monetaria

- Art. 105 - 1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3 A.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei Governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;

- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione.

- Art. 105 A - 1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

- Art. 106 - 1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali.

2. La BCE ha personalità giuridica.

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa

consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC.

- Art. 107 - Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

- Art. 108 - Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.

- Art. 108 A - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;

- formula raccomandazioni o pareri.

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere

alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

- Art. 109 - 1. In deroga all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire a un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire a un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ECU.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto a una o più valute non comunitarie, quale indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le opportune modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105.

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

Capo 3 - Disposizioni istituzionali

- Art. 109 A - 1. Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle Banche centrali nazionali.

2. a) Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.

- Art. 109 B - 1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE. Il Presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio direttivo della BCE.

2. Il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo.

- Art. 109 C - 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo.

Il Comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

- seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio e alla Commissione;

- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

- fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 109 E, paragrafo 2, 109 F paragrafo 6, 109 H, 109 I, 109 J, paragrafo 2, e 109 K, paragrafo 1;

- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

2. All'inizio della terza fase verrà istituito un Comitato economico e finanziario. Il Comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.

Il Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

- seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

- fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 105, paragrafo 6, 105 A, paragrafo 2, 106, paragrafi 5 e 6, 109, 109 H, 109 I, paragrafi 2 e 3, 109 K, paragrafo 2, 109 L, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati;

- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del Comitato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del Comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 109 K e 109 L, il Comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei

pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

- Art. 109 D - Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 103, paragrafo 4, 104 C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109 J, 109 K e 109 L, paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

Capo 4 - Disposizioni transitorie

- Art. 109 E - 1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994.

2. Prima di tale data:

a) ciascuno Stato membro:

- adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 73 B, fatto salvo l'articolo 73 E, nonché agli articoli 104 e 104 A, paragrafo 1;

- adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

3. Gli articoli 104, 104 A, paragrafo 1, 104 B, paragrafo 1 e 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.

Gli articoli 103 A paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105 A, 107, 109, 109 A, 109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.

4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 108.

- Art. 109 F - 1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso

denominato IME); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un Consiglio composto di un Presidente e dei Governatori delle Banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il Vicepresidente.

Il Presidente viene nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori delle Banche centrali nazionali della Comunità europea (in appresso denominato "Comitato dei Governatori"), o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente.

Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato. Il Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda fase.

2. L'IME:

- rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali degli Stati membri;
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle Banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
- assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono espresse nello statuto dell'IME;
- agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.

3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:

- prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;
- prepara le norme per le operazioni che le Banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;
- promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo Consiglio, può:

- formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro;
- presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai Governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo;
- fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.

Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al Comitato dei Governatori.

9. Nel corso della seconda fase, per "BCE" di cui agli articoli 173, 175, 176, 177, 180 e 215 si intende l'IME.

- Art. 109 G - La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata.

Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4.

- Art. 109 H - 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno

sbilibrato globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
- b) misure necessarie a evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

- Art. 109 I - 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109 H, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore.

La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 109 H.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario di cui all'articolo 109 C, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

4. Fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

- Art. 109 J - 1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6;
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

- se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

– se la maggioranza degli Stati membri soddisfa alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

– decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

– decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione e, in caso affermativo,

– stabilisce la data di inizio della terza fase.

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.

– Art. 109 K - 1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se e a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 109 J, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su

proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104 C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 105 A, 108 A, 109, 109 A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC.

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera b), per "Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga".

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

6. Gli articoli 109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

– Art. 109 L - 1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 3 o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

– il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

– i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del Comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

Non appena è stato nominato il Comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del presente trattato, il Consiglio Generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro interessato.

– Art. 109 M - 1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU.

2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 4 A del trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Capo I - Istituzione del SEBC

Art. 1. – *Sistema europeo di banche centrali*

1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente all'articolo 4 A del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

1.2. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1 del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle Banche centrali degli Stati membri ("Banche centrali nazionali").

L'"Institut Monétaire Luxembourgeois" sarà la Banca centrale nazionale del Lussemburgo.

Capo II - Obiettivi e compiti del SEBC

Art. 2. – *Obiettivi*

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 del trattato, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3 A del trattato.

Art. 3. - *Compiti*

3.1. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2 del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109 del trattato;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei Governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5 del trattato, il SEBC contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Art. 4. - *Funzioni consultive*

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 del trattato:

- a) la BCE viene consultata:
 - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;
 - dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42;
- b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Art. 5. - *Raccolta di informazioni statistiche*

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le Banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Art. 6. - *Cooperazione internazionale*

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le Banche centrali nazionali possono partecipare a istituzioni monetarie internazionali.

6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4 del trattato.

Capo III - *Organizzazione del SEBC*Art. 7. - *Indipendenza*

Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una Banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Art. 8. - *Principio generale*

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Art. 9. - *La Banca centrale europea*

9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 106 paragrafo 2 del trattato, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5 del trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le Banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Art. 10. - *Il Consiglio direttivo*

10.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i Governatori delle Banche centrali nazionali.

10.2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10.3, solo i membri del Consiglio direttivo presenti di persona hanno diritto di voto. In deroga a questa norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato ad esercitare il diritto di voto per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.

Fatti salvi gli articoli 10.3 e 11.3 ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un Governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Art. 11. - *Il Comitato esecutivo*

11.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato, il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del Comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un Comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del Comitato esecutivo presente di persona ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6. Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al Comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Art. 12. - *Responsabilità degli organi decisionali*

12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali. Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il Consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle Banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il Comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

12.3. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Consiglio direttivo.

12.5. Il Consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Art. 13. - *Il Presidente*

13.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l'articolo 39, il Presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Art. 14. - *Banche centrali nazionali*

14.1. Conformemente all'articolo 108 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e con il presente statuto.

14.2. Gli statuti delle Banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un Governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal Governatore interessato o dal Consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto, relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le Banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4. Le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle Banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Art. 15. - *Obblighi di rendiconto*

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all'articolo 109 B, paragrafo 3 del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Art. 16. - *Banconote*

Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

Capo IV - *Funzioni monetarie e operazioni del SEBC*

Art. 17. - *Conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali*

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le Banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Art. 18. - *Operazioni di credito e di mercato aperto*

18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le Banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito, crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;
- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle Banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Art. 19. - *Riserve minime*

19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Art. 20. - *Altri strumenti di controllo monetario*

Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Art. 21. - *Operazioni con enti pubblici*

21.1. Conformemente all'articolo 104 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle Banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le Banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle Banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Art. 22. - *Sistemi di pagamento e di compensazione*

La BCE e le Banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può anche stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

Art. 23. - *Operazioni esterne*

La BCE e le Banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con Banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine "attività in valuta estera" include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Art. 24. - *Altre operazioni*

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

Capo V - *Vigilanza prudenziale*

Art. 25. - *Vigilanza prudenziale*

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Capo VI - *Disposizioni finanziarie del SEBC*

Art. 26. - *Conti finanziari*

26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle Banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle Banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali.

Art. 27. - *Revisione dei conti*

27.1. La contabilità della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto a un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Art. 28. - *Capitale della BCE*

28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5.000 milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per

ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 42.

28.2. Le Banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle Banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le Banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Art. 29. - *Schema di sottoscrizione di capitale*

29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 1 del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC;

- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.

29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle Banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 30. - *Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta*

30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle Banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino a un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere o gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.

30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 31. - *Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali*

31.1. Le Banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle Banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.

31.3. Il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Art. 32. - *Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali*

32.1. Il reddito ottenuto dalle Banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato "reddito monetario") viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna Banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle Banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle Banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna Banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il Consiglio direttivo può decidere di indennizzare le Banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC.

L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle Banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle Banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo.

32.7. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 33. - Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le Banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Capo VII - Disposizioni generali

Art. 34. - Atti giuridici

34.1. Conformemente all'articolo 108 A del trattato, la BCE:

- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42;

- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente statuto;

- formula raccomandazioni o pareri.

34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 190, 191 e 192 del trattato si applicano ai regolamenti e alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Art. 35. - Controllo giuridico e materie connesse

35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi e alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle condizioni stabilite dal trattato.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le Banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di ogni clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio direttivo.

35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una Banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una Banca centrale nazionale non

abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla Banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la Banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.

Art. 36. - *Personale*

36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Art. 37. - *Sede*

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo.

Art. 38. - *Segreto professionale*

38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle Banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Art. 39. - *Poteri di firma*

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo Presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto della BCE.

Art. 40. - *Privilegi e immunità*

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Capo VIII - Modificazione dello statuto e legislazione complementare

Art. 41. - *Procedura di modificazione semplificata*

41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e

36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.

Art. 42. - *Legislazione complementare*

Conformemente all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

Capo IX - Disposizioni transitorie e disposizioni varie per il SEBC

Art. 43. - *Disposizioni generali*

43.1. Una deroga di cui all'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.

43.2. Le Banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

43.3. Conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 4 del trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.

43.4. L'espressione "Banche centrali nazionali" equivale a "Banche centrali degli Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52.

43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le Banche centrali degli Stati membri senza deroga.

43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle Banche centrali degli Stati membri senza deroga.

Art. 44. - *Compiti transitori della BCE*

La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 109 K del trattato.

Art. 45. – *Consiglio generale della BCE*

45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

45.2. Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i Governatori delle Banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

45.3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente statuto.

Art. 46. – *Regolamento interno del Consiglio generale*

46.1. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente della BCE.

46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

46.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale.

46.4. In deroga all'articolo 12.3, il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

46.5. Le funzioni del Segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Art. 47. – *Responsabilità del Consiglio generale*

47.1. Il Consiglio generale:

- svolge i compiti previsti all'articolo 44;
- partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

47.2. Il Consiglio generale concorre:

- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto nell'articolo 5;
- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
- alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;
- all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4;
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato.

47.4. Il Consiglio generale è informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 48. – *Disposizioni transitorie per il capitale della BCE*

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Art. 49. – *Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE*

49.1. La Banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre Banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre Banche centrali nazionali.

49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1, la Banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle Banche centrali.

Art. 50. – *Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo*

Il Comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME. Il Presidente del Comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il Vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni.

Il mandato non è rinnovabile. Il numero dei membri del Comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.

Art. 51. - *Deroga all'articolo 32*

51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle Banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo.

51.2. L'articolo 51.1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.

Art. 52. - *Scambio di banconote in valute comunitarie*

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle Banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Art. 53. - *Applicabilità delle disposizioni transitorie*

Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto dell'Istituto monetario europeo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Art. 1. - *Istituzione e nome*

1.1. L'Istituto monetario europeo ("IME") è istituito conformemente all'articolo 109 F del trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

1.2. I membri dell'IME sono le Banche centrali degli Stati membri (nel presente "Banche centrali nazionali"). Ai fini del presente statuto l'"Institut Monétaire Luxembourgeois" sarà considerato come la Banca centrale del Lussemburgo.

1.3. Ai sensi dell'articolo 109 F del trattato, sia il Comitato dei Governatori sia il Fondo europeo di cooperazione monetaria ("FECOM") vengono sciolti. Le attività e passività del FECOM passano automaticamente all'IME.

Art. 2. - *Obiettivi*

L'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, in particolare:

- rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie con il fine di garantire la stabilità dei prezzi;
- facendo i preparativi necessari per l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta unica nella terza fase;
- esercitando la supervisione sullo sviluppo dell'ECU.

Art. 3. - *Principi generali*

3.1. L'IME svolge i compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente statuto, fatta salva la responsabilità delle autorità competenti in materia di politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri.

3.2. L'IME agisce conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello statuto del SEBC.

Art. 4. - *Compiti fondamentali*

4.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 2 del trattato, l'IME:

- rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali;
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- controlla il funzionamento del Sistema monetario europeo ("SME");
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità di istituti e mercati finanziari;
- assume i compiti del FECOM; esercita in particolare le funzioni di cui agli articoli 6.1., 6.2. e 6.3;
- agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU. Inoltre l'IME;
- tiene consultazioni regolari sull'andamento delle politiche monetarie e sull'uso degli strumenti di politica monetaria;
- viene normalmente consultato dalle autorità monetarie nazionali prima che queste ultime prendano decisioni sull'andamento della politica monetaria nel contesto del quadro comune per il coordinamento ex ante.

4.2. Al più tardi entro il 31 dicembre 1996 l'IME definisce il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario affinché il SEBC possa svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal Consiglio dell'IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione.

In particolare, conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 3 del trattato, l'IME:

- prepara gli strumenti e le procedure necessari per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e procedure relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue competenze;
- prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;
- promuove l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri;
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

Art. 5. - *Funzioni consultive*

5.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 4 del trattato, il Consiglio dell'IME può formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle

relative misure introdotte in ciascuno Stato membro. L'IME può sottoporre pareri o raccomandazioni ai Governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna ed esterna nella Comunità e in particolare sul funzionamento dello SME.

5.2. Il Consiglio dell'IME può altresì rivolgere raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria.

5.3. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato, l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze.

Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri circa ogni progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4.2.

5.4. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 5 del trattato, l'IME può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

Art. 6. - *Funzioni operative e tecniche*

6.1. L'IME:

- provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle Banche centrali nazionali nelle valute comunitarie, nonché a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari;
- gestisce il meccanismo finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso definito "Accordo SME") e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine previsto nell'accordo tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea del 9 febbraio 1970 e successive modifiche;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

6.2. L'IME può ricevere riserve monetarie dalle Banche centrali nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attività allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU possono essere usati dall'IME e dalle Banche centrali nazionali come mezzo di pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo.

6.3. L'IME può concedere alle autorità monetarie dei paesi terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di "Altri detentori" di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati dagli "Altri detentori".

6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserva in valuta come agente per le Banche centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette riserve spettano alla Banca centrale nazionale depositante. L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica monetaria e la politica del cambio della competente autorità monetaria di uno Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.

Art. 7. - *Altri compiti*

7.1. Una volta all'anno l'IME invia una relazione al Consiglio sullo stato della preparazione per la terza fase dell'UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei progressi compiuti verso la convergenza nella Comunità e trattano in particolare l'adattamento degli strumenti di politica monetaria e la preparazione delle procedure necessarie per l'attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase, nonché i requisiti legali che le Banche centrali devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC.

7.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 109 F, paragrafo 7 del presente trattato, l'IME può assolvere altri compiti per la preparazione della terza fase.

Art. 8. - *Indipendenza*

I membri del Consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attività, conformemente alle proprie responsabilità. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad essi conferiti dal trattato e dal presente statuto, il Consiglio dell'IME non può chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai Governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il Consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.

Art. 9 - *Amministrazione*

9.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1 del presente trattato, l'IME è diretto e gestito dal Consiglio dell'IME.

9.2. Il Consiglio dell'IME comprende il Presidente e i Governatori delle Banche centrali nazionali, uno dei quali esercita la carica di Vicepresidente. Un Governatore che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può nominare un altro rappresentante del suo istituto.

9.3. Il Presidente è nominato, di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente è prescelto tra le

persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica di Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni.

9.4. Il Presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non può impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga.

9.5. Il Presidente:

- prepara e presiede le riunioni del Consiglio dell'IME;
- fatto salvo l'articolo 22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME;
- è responsabile della gestione quotidiana dell'IME. In assenza del Presidente, i suoi compiti sono esercitati dal Vicepresidente.

9.6. Le condizioni e le modalità di impiego del Presidente, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME e sono fissati dal Consiglio dell'IME su proposta di un Comitato che comprende tre membri nominati dal Comitato dei Governatori, o secondo i casi, dal Consiglio dell'IME e tre membri nominati dal Consiglio. Il Presidente non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

9.7. Qualora il Presidente non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dell'IME.

9.8. Il regolamento interno dell'IME è adottato dal Consiglio dell'IME.

Art. 10. - *Riunioni del Consiglio dell'IME e procedure di voto*

10.1. Il Consiglio dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono riservati. Il Consiglio dell'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.

10.2. Ciascun membro del Consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto.

10.3. Salvo disposizione contraria del presente statuto, il Consiglio dell'IME decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

10.4. Le decisioni da prendere nel contesto degli articoli 4.2, 5.4, 6.2 e 6.3 richiedono l'unanimità dei membri del Consiglio dell'IME.

L'adozione di pareri e raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2, l'adozione di decisioni conformemente agli articoli 6.4, 16 e 23.6 nonché l'adozione di indirizzi ai sensi dell'articolo 15.3 richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio dell'IME.

Art. 11. - *Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto*

11.1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dell'IME.

11.2. Il Presidente dell'IME è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta questioni relative agli obiettivi e ai compiti dell'IME.

11.3. Alla data che sarà stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle sue attività e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunità. Il rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, è inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo.

Il Presidente dell'IME può essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo.

11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti interessate.

Art. 12. - *Moneta di denominazione*

Le operazioni dell'IME sono espresse in ECU.

Art. 13. - *Sede*

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede dell'IME sarà adottata di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo.

Art. 14. - *Capacità giuridica*

L'IME, che conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1 del trattato è dotato di personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Art. 15. - *Atti giuridici*

15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto:

- formula pareri;
- rivolge raccomandazioni;
- adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle Banche centrali nazionali.

15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.

15.3. Il Consiglio dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito.

15.4. Fatto salvo l'articolo 3.1, una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.

Art. 16. - *Risorse finanziarie*

16.1. L'IME è dotato di risorse proprie. L'entità delle risorse dell'IME è determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative sostenute dall'IME nell'adempimento dei suoi compiti e delle sue funzioni.

16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1, sono costituite con contributi delle Banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato dei Governatori e del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato.

16.3. Il Consiglio dell'IME, deliberando alla maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.

Art. 17. - *Conti annuali e revisione dei conti*

17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia il 10 gennaio e finisce il 31 dicembre.

17.2. Il Consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario.

17.3. I conti annuali sono redatti secondo i principi stabiliti dal Consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal Consiglio dell'IME e in seguito pubblicati.

17.4. I conti annuali vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal Consiglio dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili dell'IME e di essere pienamente informati circa le sue operazioni.

Le disposizioni dell'articolo 188 B del trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione dell'IME.

17.5. Un'eccedenza dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente:

- a) un importo determinato dal Consiglio dell'IME viene trasferito nel fondo generale di riserva dell'IME;
- b) il resto dell'eccedenza viene distribuito alle Banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficit è compensato dal fondo generale di riserva dell'IME. I resti di deficit residuo sono coperti con contributi delle Banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

Art. 18. - *Organico*

18.1. Il Consiglio dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME.

18.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di impiego.

Art. 19. - *Controllo giudiziario e materie connesse*

19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi e alle condizioni stabilite dal trattato. L'IME può avviare un'azione legale nei casi e alle condizioni previste dal trattato.

19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione è attribuita alla Corte di giustizia.

19.3. L'IME è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del trattato.

19.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di ogni clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto.

19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio dell'IME.

Art. 20. - *Segreto professionale*

20.1. I membri del Consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

20.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Art. 21. - *Privilegi e immunità*

L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Art. 22. - *Poteri di firma*

L'IME è legalmente vincolato nei confronti di terzi dal suo Presidente o dal Vicepresidente ovvero dalla firma di due membri del personale dell'IME che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto dell'IME.

Art. 23. - *Liquidazione dell'IME*

23.1. Conformemente all'articolo 109 L del trattato, l'IME è messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attività e passività dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase.

23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all'articolo 17 dell'accordo SME, sarà liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 di detto accordo.

23.3. Tutte le attività e le passività derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'articolo 6.1, sono regolate entro il primo giorno della terza fase.

23.4. Tutte le restanti attività dell'IME saranno cedute e le passività restanti dell'IME saranno regolate.

23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'articolo 23.4, saranno distribuiti alle Banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

23.6. Il Consiglio dell'IME può adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23.4 e 23.5.

23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il Presidente dell'IME lascia l'incarico.

TRANSIZIONE ALLA MONETA UNICA: SEQUENZA CRONOLOGICA
UNIONE EUROPEA, CONSIGLIO EUROPEO DI MADRID: ALLEGATO

Dal dicembre 1995 alla decisione sugli stati membri partecipanti		
Calendario	Azioni da intraprendere	Competenza
Dicembre 1995	Adozione del quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica e annuncio della data di conclusione del processo di transizione (1° luglio 2002) e della denominazione della nuova moneta	Consiglio europeo
31 dicembre 1996	<p>Specificazione del quadro regolamentare, organizzativo e logistico per lo svolgimento delle mansioni di BCE/SEBC nella terza fase</p> <p>Preparazione di una legislazione relativa a BCE/SEBC e all'introduzione della moneta unica</p>	<p>IME</p> <p>Commissione, IME, Consiglio</p>
Prima della decisione sugli Stati membri partecipanti	Messa in conformità della legislazione nazionale ¹	Stati membri

¹ Ai sensi dell'articolo 109 J, paragrafo 1, le relazioni della Commissione e dell'IME devono comprendere un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 del Trattato nonché lo statuto del SEBC, dall'altro (l'articolo 108 prevede che le legislazioni nazionali siano compatibili con il Trattato e con lo statuto del SEBC al più tardi alla data di istituzioni del SEBC).

Dalla decisione sugli stati membri partecipanti al 1° gennaio 1999		
Calendario	Azioni da intraprendere	Competenza
Quanto prima possibile nel 1998	Decisione sugli Stati membri partecipanti	Consiglio ²
Quanto prima possibile dopo la decisione sugli Stati membri partecipanti	i) Nomina del Comitato esecutivo della BCE	Stati membri ³
	ii) Fissazione della data di introduzione delle banconote e monete in euro	BCE; Consiglio ⁴ SEBC
	iii) Inizio dell'emissione di banconote in euro	Consiglio e Stati membri ⁴
	iv) Inizio del conio di monete frazionate in euro	
Fino al 1° gennaio 1999	Messa a punto definitiva di BCE/SEBC	
	i) Adozione del diritto derivato, in particolare: criterio per la sottoscrizione di capitale; raccolta di statistiche; riserve minime; consultazione della BCE; ammesse e penalità per le imprese; ii) Preparazione di BCE/SEBC alla fase operativa (istituzione della BCE; adozione del quadro regolamentare; verifica della politica monetaria, ecc.)	Consiglio BCE/SEBC

² Nella composizione dei Capi di Stato o di Governo (articolo 109 J, paragrafo 4).

³ Nomina fatta di comune accordo dai Governi degli Stati membri partecipanti a livello di Capi di Stato o di Governo (articolo 109 L, paragrafo 1).

⁴ Stati membri partecipanti (articolo 105 A, paragrafo 2 e 109 K, paragrafo 4).

Dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2002 al più tardi Dall'inizio della terza fase all'introduzione delle banconote e monete in euro		
Calendario	Azioni da intraprendere	Competenza
1° gennaio 1999	Fissazione irrevocabile dei tassi di conversione ed entrata in vigore di legislazione connessa all'introduzione dell'euro (status legale, continuità dei contratti, arrotondamento, ecc.)	Consiglio ⁵
Dal 1° gennaio 1999	i) Definizione ed attuazione della politica monetaria unica in euro	SEBC
	ii) Svolgimento di operazioni di cambio in euro	SEBC
	iii) Entrata in funzione del sistema di pagamento TARGET	SEBC
	iv) Emissione di nuovo debito pubblico in euro	Stati membri
Dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2002 al più tardi	i) Cambio alla pari delle monete con tassi di cambio irrevocabilmente fissi	SEBC
	ii) Controllo del processo di transizione nel settore bancario e finanziario	SEBC, autorità pubbliche di Stati membri e Comunità
	iii) Assistenza a tutti i settori economici per assicurare una transizione regolare	SEBC, autorità pubbliche di Stati membri e Comunità

⁵ Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri partecipanti.

Dal 1° gennaio 2002 al 1° luglio 2002 al più tardi Completamento della transizione		
Calendario	Azioni da intraprendere	Competenza
1° gennaio 2002 al più tardi	i) Messa in circolazione delle banconote in euro e ritiro delle banconote nazionali	SEBC
	ii) Messa in circolazione delle banconote in euro e ritiro delle monete nazionali	Stati membri ⁶
Dal 1° luglio 2002 al più tardi	i) Fine del processo di transizione nell'amministrazione pubblica	Consiglio; Stati membri ⁶
	iii) Abolizione del corso legale delle banconote e monete nazionali	SEBC

⁶ Stati membri partecipanti.

PARAMETRI DI CONVERGENZA PER L'UME
(Anno 1996)

Paesi	Prezzi al consumo	Tassi d'interesse a lungo termine ^a	Disavanzo pubblico in % del Pil	Debito pubblico in % del Pil
Austria	2,3	5,8	5,3	72,3
Belgio	1,8	6,5	3,0	130,7
Danimarca	2,3	7,2	1,0	72,4
Finlandia	2,0	6,7	1,7	69,0
Francia	1,9	6,4 (dic.)	3,9	53,5
Germania	1,5	6,0	3,0	58,6
Grecia	8,0	n.d.	8,6	109,8
Irlanda	2,5	8,1 (ott.)	2,7	84,2
Italia	4,1	10,8	6,0	125,5
Lussemburgo	1,8	n.d.	2,0	7,5
Paesi Bassi	1,7	6,0	2,8	77,4
Portogallo	3,8	10,0 (dic.)	4,3	70,4
Regno Unito	2,6	7,7	3,8	53,8
Spagna	4,0	9,5	5,0	67,6
Svezia	2,5	8,7	5,2	81,0
Valori di riferimento	3,2	8,2	3,0	60,0

N.B. Le cifre in grassetto si riferiscono ai valori che eccedono l'obiettivo.

^a Situazione al 9.2.1996.

Fonti: ISCO, Rapporto semestrale n. 65, Febbraio 1996; previsioni OCSE.